

In alternativa alla residenza rilasciata dallo Stato Civile PERMESSO DI SOGGIORNO ORDINARIO PER MINORI IN AFFIDO

art. 16 comma 6 bis della Legge 118/2010, successive modifiche e integrazioni

Tutti i documenti rilasciati da uffici della pubblica amministrazione sammarinese devono essere fatti con autocertificazione presso l'ufficio stranieri.

- copia di documento di identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO; 2 foto per rinnovo;
- certificato o estratto dell'atto di nascita con paternità e maternità;
- certificato di cittadinanza;
- provvedimento dell'autorità giudiziaria competente e/o relazione dei servizi sociali da prodursi annualmente.

Non è previsto un costo per la richiesta e il rilascio del permesso di soggiorno. Per prenotare l'appuntamento si consiglia di inviare una mail a stranieri.gendarmeria@pa.sm, o di contattare il numero 0549/882650 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00. Nella mail indicare un recapito telefonico

Estratto dell'art. 2 del Decreto Delegato:

1. Tutti i documenti che si allegano alle istanze di concessione di soggiorno o di residenza, devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione in lingua italiana asseverata davanti a competente autorità sammarinese oppure in certificazione plurilingue.
2. I certificati richiesti devono recare data non anteriore a **6 (sei)** mesi precedenti il giorno della presentazione della domanda a meno che il ricevente l'istanza di concessione di soggiorno o residenza non valuti di richiedere certificazione o documentazione con data di compilazione più recente.
4. Nello svolgimento delle funzioni indicate nella Legge n. 118/2010 e successive modifiche ed integrazioni e nel presente Decreto, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, il Dipartimento Affari Esteri, hanno la facoltà di richiedere ulteriore documentazione che si ritiene necessaria alla definizione della pratica agli enti, agli Uffici Pubblici ed agli **interessati**.
6. Le certificazioni dei dati contenuti negli atti di Stato Civile potranno essere presentate anche tramite modello plurilingue.
Le certificazioni od attestazioni o dichiarazioni provenienti da Paesi esteri, ad esclusione dell'Italia, devono tassativamente essere legalizzate oppure apostillate.
7. Nella presentazione della documentazione e/o certificazione riguardante le domande a rinnovo annuale la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, non richiede nuovamente le medesime documentazioni ed o certificazioni presentate nella prima domanda qualora valuti la sufficienza della documentazione e/o certificazione già prodotta.
In riferimento al precedente comma, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, può comunque richiedere in ogni momento, nuova od aggiuntiva documentazione/certificazione qualora sia ritenuta necessaria.
8. Qualora il minore abbia un'età inferiore a 14 anni, il certificato penale e il certificato di carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza non dovranno essere prodotti.